

## STATUTI CIVILI VENEZIANI DI JACOPO TIEPOLO NELLA BIBLIOTECA DEL CAPITOLO DI ESZTERGOM (UNGHERIA)

PÉTER ERDŐ\*

I. L'influsso diretto del diritto cittadino medievale di Venezia, si manifestava soprattutto nella legislazione di diverse città della costa dalmatica, specialmente di Spalato<sup>1</sup> e di Ragusa che fu soggetta sin dal 1204/5 alla Repubblica di Venezia ed ottenne nel 1272 il suo *Liber statutorum* composto proprio su modello degli Statuti veneziani<sup>2</sup>, mentre la prima edizione stampata degli statuti di Zara fu pubblicata nella stessa Venezia<sup>3</sup>. Questo diritto veneziano quindi raggiungeva prima di tutto un territorio che stava al limite dell'area politico-giuridica dell'Ungheria medievale. Eppure sembrano emergere alcuni segni di una conoscenza, di un certo interesse per il diritto veneziano anche nella stessa Ungheria.

II. Ci sono alcuni istituti giuridici o concetti specifici che, secondo gli autori, dimostrano un contatto tra il pensiero giuridico veneziano e quello

---

\* Papnövelde, 7, H-1053 Budapest.

1 Cf. A. CVITANIC', *Pravno uredenje Splitske komune po statutu iz 1312 - Constitutio iuridica communis Spalatensis ex statuto anni MCCCXII* (Srednjovjekovno pravo Splita - Ius Spalatense medii aevi), Split 1964, 278.

2 Cf. L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970, 275.

3 Cf. A. WOLF, *Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten*, in H. COING (ed.), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, I, München 1973, 722.

ungherese. E' soprattutto la concezione della sovranità espressa mediante l'idea della corona che dimostra dei dettagli comuni notevoli<sup>4</sup>. Uno dei molti ricordi di questa idea comune è la deliberazione veneziana del 2 settembre 1410, citata da Roberto Cessi, nella quale la Serenissima dichiara quanto segue: «...intentionis nostrae est habere dominium Dalmatiae recognoscendo ipsum a dicto rege et regno et corona Hungariae»<sup>5</sup>.

III. Ma si trovano —anche se in numero assai modesto— tracce oggettive della presenza del diritto veneziano in Ungheria. In questa sede ce ne occuperemo di una sola.

Molti anni fa, un grupo di specialisti guidato prima dal professor László Mezey, poi dal professor András Vizkelety, ha cominciato la ricerca sistematica dei frammenti di codici manoscritti medievali che si sono conservati nelle legature delle antiche stampe delle biblioteche ungheresi. Tale ricerca, nonostante la non rara mancanza di dati relativi alla provenienza e al luogo dell'utilizzazione di questi frammenti, poteva arricchire notevolmente il quadro formato sulla diffusione anche delle opere giuridiche in Ungheria durante il medioevo<sup>6</sup>.

IV. Spogliando le legature di antichi libri stampati della Biblioteca Cattedrale di Esztergom che sono stati rilegati generalmente in Ungheria, abbiamo potuto identificare vari frammenti di codici con testi di diritto canonico, ma anche di diritto civile. Dall'insieme dei frammenti giuridici delle biblioteche ungheresi finora esaminati si delinea il quadro seguente: in ordine di frequenza prevalgono nettamente le opere di diritto canonico. Meno numerosi sono i testi di diritto romano. Questo stato di cose non è affatto sorprendente, dato che l'Ungheria apparteneva al gruppo dei paesi nei quali il diritto romano non era vigente neppure teoricamente, mentre il diritto canonico universale aveva il suo vigore anche sulla terra dei magiari. Per questo, lo studio dello *ius civile* era in Ungheria sempre un affare privato di pochi studiosi<sup>7</sup>. Ancor più raro doveva essere l'interessamento per i diritti cittadini stranieri.

---

4 Cf. F. ECKHART, *Magyar alkotmány- és jogtörténet*, Budapest 1946, 117.

5 R. CESSI, *Padova medioevale. Studi e documenti raccolti e riediti*, a cura di D. GALLO (Scritti Padovani 2/I-II), Padova 1985, 669, nt. 12.

6 Per i primi risultati di queste ricerche vedi L. MEZEY et alii, *Fragmenta latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis* (Fragmenta codicum in bibliothecis Hungariae I/1), Budapest 1983; ID. et alii, *Fragmenta latina codicum in Bibliotheca Seminarii Cleri Hungariae Centralis* (Fragmenta codicum in bibliothecis Hungariae I/2), Budapest 1988; P. ERDŐ, *Codici manoscritti di diritto canonico e loro frammenti in Ungheria*, in *Apollinaris* 61 (1988) 341-354.

7 Cf. per es G. BONIS, *Középkori jogunk elemei. Római jog, kánonjog, szokásjog*, Budapest 1972, 344-345, ecc.

V. Eppure, si trovava un frammento di questo genere nella legatura di un esemplare dell'edizione di Francoforte del 1588 del *Malleus Maleficarum* che si conserva nella Biblioteca Cattedrale di Esztergom<sup>8</sup>. Il frammento stesso è un foglio di pergamena leggermente deteriorato (316 x 220 mm) con bella scrittura libraria rotonda, tipicamente italiana che viene detta anche *littera Bononiensis*, proveniente dall'inizio del quattordicesimo secolo. Il testo è diviso in due colonne e corredato da un apparato di glosse.

Questo frammento, infatti, contiene ben tre capitoli del primo libro degli *Statuti civili* veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 con le sue glosse<sup>9</sup>.

A Venezia prima si usava una raccolta di diritto consuetudinario, detta *Usus Venetorum* che risale probabilmente alla metà del secolo XII. Ma il fenomeno consuetudinario, per un certo tempo, corre parallelo con la legislazione statutaria. L'opera più importante di questa legislazione statutaria veneziana era proprio il *Liber Statutorum* del 1242, diviso, all'esempio del *Liber Extra* di Gregorio IX, in cinque libri<sup>10</sup>. E' del primo libro di questo *Liber Statutorum* che proviene il nostro frammento.

L'apparato di glosse ai cinque libri tiepoleschi degli statuti veneziani è rimasto conservato in pochi codici manoscritti. L'edizione critica dell'apparato, procurata da Roberto Cessi conosce quattro codici, dei quali nessuno risulta più antico dell'anno 1331<sup>11</sup>. E' da notare che il nostro frammento presenta molte somiglianze al variante del testo che si trova nel codice più recente tra quelli usati dal Cessi (Cod. Classense n. 446, del sec. XVI)<sup>12</sup>. Eppure il frammento stesso sembra più antico di tutti i codici interi conosciuti, e ciò sia per la forma esterna della scrittura che per alcuni punti del testo delle glosse. Si tratta soprattutto di un brano della glossa al capitolo 51 del primo libro (gl. ad I, 51 v. *per xxx dies*), in cui si parla del doge Pietro Gradenigo (25 novembre 1289 - 13 agosto 1311). Mentre nei codici usati per l'edizione critica della glossa viene detto: «dominum Petrum Gradonico, tunc Ducem Veneciarum», nel nostro frammento sta semplicemente: «dominum Pe. Gradonico ducem Veneciarum». A meno che non si tratta di un semplice errore dello scrittore, il testo di per se

---

8 Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, 27.654.

9 Testo: inc. (fol. 1ra): *triginta dies stet ita ut pontem aliquem non transeat* [Stat. I, 51]...des. (fol. 1vb): *mulier enim mortuo uiro uel audita* [Stat. I, 54]. Apparato: inc (fol. 1ra): *[cre]ditoris ad hunc effectum uidelicet ut...*des. (fol. 1vb): *dissoluator diuorcio uel uoto ... separacionis*. Ed. R. CESSI, *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse* (Memorie del reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti 30, 2), Venezia 1938, 80-83; cf. E. BESTA e R. PREDELLI, *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242*, Venezia 1901, 141, 184-185, 129.

10 Cf. F. CALASSO, *Medio evo del diritto. I. Le fonti*, Milano 1954, 418-419.

11 CESSI, *Gli statuti* V.

12 Vedi il nostro appendice.

può provenire anche dal periodo tra il 1289 e il 1311, e non deve essere necessariamente posteriore alla morte di Pietro Gradenigo.

VI. I libri antichi della Biblioteca Cattedrale di Esztergom, una delle più preziose biblioteche ecclesiastiche di Ungheria, avevano una sorte molto agitata. Sin dalla fondazione del capitolo di Esztergom, venivano raccolti i libri per l'uso del capitolo, specialmente per la scuola capitolare. Una fonte importante dell'accrescimento della biblioteca era costituita dai legati testamentari degli arcivescovi di questa città, centro supremo di tutta la Chiesa ungherese, nonché dai legati degli stessi membri del capitolo<sup>13</sup>. Sin dal Quattrocento la biblioteca di Esztergom veniva arricchita anche mediante acquisti fatti da alcuni arcivescovi, soprattutto da János Vitéz (1465-1472), gran personaggio dell'umanesimo ungherese, il quale, per la sua biblioteca, detta bellissima dai contemporanei, ha fatto acquistare molti libri in Italia<sup>14</sup>. Di tutta questa ricchezza è rimasto, purtroppo, ben poco. Dopo la battaglia di Mohács nel 1526, è seguito il tormentato periodo delle guerre e della dominazione turca, in seguito alla quale la maggioranza dei volumi della collezione è stata distrutta. Oggi la Biblioteca Capitolare conserva soltanto 44 codici manoscritti risalenti all'epoca precedente al 1526. E anche questi libri dovevano percorrere una lunga strada. Per salvarsi dai turchi che occupavano la sede dell'arcivescovado, anche il capitolo doveva trasferirsi oltre il Danubio, nella parte settentrionale della diocesi per stabilirsi nella città di Tirnavia nella Slovacchia attuale. In questa fuga, i canonici potevano portare con se una parte della biblioteca, la quale è ritornata ad Esztergom soltanto nel 1820<sup>15</sup>. Molti libri deteriorati sono stati usati per le legature dei nuovi acquisti della biblioteca, specie nel Cinquecento, ma anche nel Seicento.

VII. In base a questi fatti e all'esame del libro in questione sembra molto probabile che il codice manoscritto di cui proviene il frammento sopra descritto abbia fatto parte della stessa biblioteca. Ma come poteva arrivare a Esztergom un volume degli Statuti veneziani?

Se teniamo presente l'elenco dei canonici e degli arcivescovi non molto posteriori alla data della confezione dell'esemplare di cui frammento è rimasto conservato, arriviamo ad un risultato assai interessante. Alla fine del tredicesimo o all'inizio del quattordicesimo secolo, c'erano non pochi canonici di Esztergom

---

13 Cf. M. BEKE, *Főszékesegyházi Könyvtár (Bibliotheca Ecclesiae Metropolitanae Strig.)*, in L. TURANYI (ed.), *Az Esztergomi Főegyházmegye névtára és évkönyve 1982 (Schematismus statusque Archidioecesis Strigoniensis A.D. MCMLXXXII)*, Esztergom 1982, 477; cf. Z. KOVACH, *A Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig* (dattiloscritto), 1964.

14 Cf. BEKE 477.

15 BEKE 478.

che avevano stretti rapporti con la cultura giuridica italiana. Proprio questo era il periodo, quando —come dice György Bónis<sup>16</sup>— in Ungheria, i specialisti del diritto canonico, formati in Italia avevano preso quasi d'assalto le principali funzioni delle cancellerie del re, degli aristocratici, ma anche i vescovadi e gli altri maggiori benefici ecclesiastici.

Tra i canonici di Esztergom nominati tra il 1280 e il 1320 vi erano sei persone delle quali gli studi stranieri, specialmente giuridico-canonici, fatti quasi sempre in Italia, sono documentati<sup>17</sup>. Due di questi, l'arcidiacono di Nógrád, Giacomo e Nicola di Dörögd avevano dietro di se una splendida carriera universitaria a Bologna, fatta nel secondo decennio dei Trecento<sup>18</sup>. Del resto non sembra probabile che questi canonisti abbiano testato al Cattedrale di Esztergom un tale libro. Giacomo, infatti, faceva un testamento a favore della diocesi di Nitra, mentre Nicola di Dörögd è morto come vescovo di Eger<sup>19</sup>. Di un altro canonista che si chiamava Andrea ed era preposito maggiore del capitolo e cancelliere dell'arcivescovo Lodomér negli anni ottanta del tredicesimo secolo, sembra meno sicuro il luogo degli studi. Forse è diventato in seguito vescovo della città di Győr<sup>20</sup>. Anche questa circostanza rende poco probabile la sua persona come proprietario del diritto veneziano.

I tre rimanenti canonisti sono invece collegati con Padova. Di Benedetto, preposito di San Tommaso e del *lector* Elefánt sappiamo che avevano debiti con un certo «magister» B., professore di diritto a Padova<sup>21</sup>. Sembra che il lettore Elefánt sia deceduto prima della fine del 1285<sup>22</sup>. Mentre del preposito Benedetto —nonostante la contraria ipotesi di Ferenc Kollányi, secondo il quale egli era morto già nel 1287<sup>23</sup>— sappiamo che era diventato poi vescovo di Veszprém e cancelliere successivamente di tre regine (tra 1289-1301)<sup>24</sup>. Egli era a Padova non soltanto studente di diritto, ma poteva vantarsi di esser stato «eiusdem facultatis professor»<sup>25</sup>. Eppure poco probabile che gli statuti veneziani provengano dalla sua biblioteca, dato che nel momento della sua morte era già vescovo di un'altra diocesi.

Tra i membri del capitolo rimane quindi un solo studente padovano che studiava in quell'università proprio nell'ultimo decennio del tredicesimo secolo. E questo era Tommaso, nipote dell'arcivescovo di Esztergom Lodomér, il quale

---

16 *A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon*, Budapest 1971, 23-25.

17 Cf. F. KOLLÁNYI, *Esztergomi kanonokok, 1100-1900*, Esztergom 1900, 21-35.

18 Ivi 33-34.

19 Ivi.

20 Cf. BÓNIS, *A jogtudó értelmiség* 24.

21 Ivi 23.

22 Ivi.

23 *Esztergomi kanonokok* 23.

24 Cf. L. FEJÉRPATAKY, *A királyi kancellária az Arpádok korában*, Budapest 1885, 141, 146-148; BÓNIS, *A jogtudó értelmiség* 24.

25 BÓNIS, *A jogtudó értelmiség* 24.; degli studi giuridici padovani di Benedetto vedi E. VERESS, *A páduai egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai*, Budapest 1915, 1.

poi, nel 1305, anch'egli è diventato arcivescovo della stessa città, ed è morto come tale nel 1321. L' arcivescovo Tommaso II era un personaggio di prima importanza nell'Ungheria dell'epoca. Fermo sostenitore di Carlo Roberto, era lui che ha imposto il 27 agosto 1310 la sacra corona a questo primo re d'Ungheria proveniente della casa degli Angioini di Napoli<sup>26</sup>.

Ma c'era anche un'altro arcivescovo di Esztergom in quell'epoca che era insignito dal titolo de *decretorum doctor*. Il suo nome era Csanád Telegdi, ed era presule di quell'arcidiocesi tra il 1330 e il 1349. Non disponiamo invece dei dati che potrebbero suggerire che il proprietario del volume in questione fosse stato lui.

Vi erano pure due altri canonici di Esztergom, in quel periodo, dei quali non conosciamo la formazione universitaria, ma sappiamo che avevano stretti rapporti italiani. L'arcidiacono Angelo era cappellano di corte del cardinale diacono di San Adriano<sup>27</sup>, un altro canonico, di nome Zucio, italiano, proveniente da Collazone, dalla diocesi di Todi era cappellano del Cardinale Gentilis<sup>28</sup>, mentre un certo Lorenzo che era canonico di Esztergom tra il 1291 e il 1310, aveva allo stesso tempo un cononicato anche nel capitolo cattedrale dell'arcidiocesi di Spalato, ed era cappellano di Maria, regina di Sicilia. Questo canonico è stato nominato dall'arcivescovo di Spalato —malgrado la contraria volontà del capitolo della diocesi interessata— per la sede vescovile di Lesina sulla costa dalmatica. La nomina è stata impugnata e, dopo una lunga contesa, cassata dal legato pontificio, il Cardinale Gentilis<sup>29</sup>.

VIII. Dopo aver lanciato appena qualche sguardo all'ambiente ecclesiastico intorno alla cattedrale di Esztergom alla fine del Duecento e nei primi anni del Trecento già risulta chiaro che i giuristi, soprattutto canonisti, ungheresi e stranieri che si raccoglievano intorno alla prima dignità ecclesiastica di Ungheria, avevano stretti e molteplici rapporti con il diritto scientifico coltivato nel territorio di influenza veneziana. E questo fenomeno era del tutto tipico per l'Ungheria dell'epoca. All'inizio e verso la metà del periodo dei Angioini anche e soprattutto tra i cappellani del re e i ministri della cancelleria reale si sono raggruppati numerosi giuristi con formazione e legami italiani. Tra di loro molti erano connessi con il mondo veneziano, come per esempio anche il *magister* Gregorio, *doctor deretorum*, il quale era consigliere intimo del re Lodovico il Grande e partecipe delle trattative di pace con la Repubblica di Venezia<sup>30</sup>.

---

26 Della sua vita vedi per es. A. POR, *Il Tamás mester esztergomi érsek*, in *A Szent István Társulat Almanachja 1887. évre*, Budapest 1887, 32-69.

27 KOLLANYI, *Esztergomi kanonokok* 21.

28 KOLLANYI, *Esztergomi kanonokok* 33.

29 Cf. KOLLANYI, *Esztergomi kanonokok* 26-27; F. BULIC, *Lesina*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, VI, Freiburg 1961, 979.

30 Cf. BÓNIS, *A jogtudó értelmiség* 34-35.

IX. Quanto al nostro frammento, possiamo formulare l'assai probabile ipotesi che esso proviene da un volume degli statuti civili di Venezia, il quale apparteneva all'arcivescovo Tommaso II di Esztergom o ad altri dignitari ecclesiastici ungheresi dell'epoca, come per es. il canonico Lorenzo che aveva rapporti diretti con la Dalmazia.

## APPENDICE

Testo del frammento Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, EMS

27.654 (la glossa si trova qui in calce delle pagine)

fol. Ira /triginta dies<sup>1</sup> stet ita ut pontem aliquem non transeat; quod si recedens a curia pontem aliquem transierit, dux faciat illum capi et in carcerem retrudi<sup>2</sup>, ubi erit per triginta dies. Si uero a curia non recesserit, set prephato modo in curia et in territorio sancti marci steterit et creditori suo infra eosdem triginta dies debitum non persoluerit, debet in carcerem retrudi usque ad alios triginta dies. Quibus expletis [si] debitum non persoluerit, i[u]rabit manifestare quidquid habet, quod dux accipiens dabit illud creditori. Pro hiis uero que defecerint creditori de debito suo, faciet debitor illi cartam promissionis,

---

1 /fau...ditoris ad hunc effectum uidelicet ut sib...tisfieret, quod non adueniebat siue non concurrat causa ut puta in non soluendo, quod non debebat currere ipsius effectus. Hec etiam possunt per multa iura mihi cognita patenter probari. Finaliter prima opinio fuit decreta de cetero obseruanda et obseruata fuit in persona domini R. Venerio predicti...dominum Pe. Gradonico ducem Veneciarum.

2 *in carcerem retrudi*. Carcer enim intelligitur ex quo consue...do non...uenitur, eo modo quo communis eloquio populorum intelligit. Declinabitur tamen per dominum ducem ad minorem carcerem, quia pene sunt restringende. Stabitur enim talis inobediens in quarentia, que est minor carcer. Aliquibus tamen uidetur quod stare debeat talis inobediens in curia eo modo quo stabunt illi qui steterunt in curia per .xxx. dies. Nam tales stabunt in palatio in die, et in nocte intrant aliquam cameram palatii que sibi deputabitur per gastaldionem...approbant tales suam opinionem per litteram que...tur uersu sequenti, ibi similiter. - Item *in carcerem retrudi*. Nam talis littera uidetur pacificari cum littera huius §. Set male uidetur istis quia plus puniri debent inobedientes qui confines sua temeritate fregerunt, quam obediens qui in curia steterunt per .xxx. dies, et coacti inopia retruduntur in carcere mitissimo iuxta consuetudinem que fecit interpretationem huic littere. Nam si talis consuetudo non inueniretur in secundo casu, eodem modo diceretur de primo. Ja[cobus] B[ertald]us...

fol. 1 rb et iura/bit<sup>3</sup> quod de omnibus que lucratus fuerit tertiam partem creditori suo dabit usque quod redditum erit debitum uniuersum, alioquin stabit in carcere donec hec faciat uel persoluat. Stando quoque eo in carcere, si scitur ubi fuerit de habere illius, iubebit illud dux intromitti<sup>4</sup> et dabitur creditori; si etiam<sup>5</sup> propieta[te]m debitoris creditor investire uoluerit, tunc dabitur ei inuestitio. Si autem mulier non coniugata fuerit condemnata ut supra dictum est, totum fiet ut de uiro supra diximus, eo excepto quod ipsa stabit in territorio sancti zacharie uel sancti laurentii ita ut pontem non transeat, et loco carceris stabit in camera dictorum monasteriorum uel palatij.

fol. 1va *Si quis pro se uel patre suo in debito positus fuerit. lii. ...<sup>6</sup>..... per legem in debito pro se uel pro patre suo positus fuerit et si uoluerit ipse cui in debito positus fuerit, lex continuo iudicet bona debitoris<sup>7</sup> intromitti et personam in curia stare secundum usum<sup>8</sup> unica t[ant]um legis p...one<sup>9</sup>. Idem per omnia uolumus<sup>10</sup> obseruari de habere in debito posito per legem, quod debeat intromitti, si is cui iudicatum est uoluerit unius legis pronuntiatione.*

*De cartula repromisse et donis siue diiudicatus alicuius mulieris.*

---

3 *et iurabit.* Set quid fiet si non obseruabit debitor cartam promissionis et iuramentum? Dic quod creditor ibit ad curiam de mobili et faciet iudicari prostimum promissionis per sententiam et ipsam sententiam presentabit creditor domino duci percomplendam, ut probet (?) per secundum modum qui traditur hic a statuto. M[arcus] S. C[anciani]. Contrarium uidetur quia pro eodem debito non debet quis stare in curia ultra semel, ut infra, secundo statuto. Nec obstat si dicis quod istud est aliud debitum et non idem, quia istud est accessorium ad primum seu ad principale, et accessorium trahitur ad naturam principalis, ut multis iuribus et argumentis posset probari, ergo etc.

4 *dux intromitti.* Nota modum secundum quem exequitur sententiam et tunc primo capiuntur mobilia et postmodum immobilia per iudices proprii, demum peruenitur ad notitiam, ut ff. de re iudi. A diuo Pi. [D. 42.1.15].

5 *si etiam.* Hec sunt uerba compo. sta.

6 *[Mand]amus a modo et infra pro parte.* Supple mortuo alias secus, s.cum.....

7 *bona.....*

8 *stare.* Prout dictum est supra...fuerit...

9 *pro... .. Dignum.....C. in suo...nentibus.*

10 *Idem uolumus.* Ad euentiam istius § nota quod presens sta[tutum] habet duo dicta. Primum dicit quod si quis creditor uult quod debitor suus ponatur in debito et stet in curia, quod hoc debet fieri per unam sententiam et non per duas. Hoc est quod simul et semel dicatur in una sententia, si hoc petatum fuerit, ut patet supra, e. c. vi. Cum aliquis [I, 6]. Et de hoc debet apparere una sententia tantum. Secundum dicit quod si creditor petat quod debitor ponatur in debito tantum et habere ipsius possit intromitti, et non petat quod stet in curia, fiet una sententia tantum. Et si postea tractu temporis petet creditor quod debitor stet in curia et dici per sententiam, non audietur creditor a iudicibus ulterius, et ita obseruatur de facto et de consuetudine. Ia[cobus] Ber[taldus], P[etrus] pre[sbyter] S. P[auli]. Fallit hoc in iudicibus multum. Ia[cobus] Ber[taldus].

*liij.* Dicimus<sup>11</sup> a modo obseruandum quod si qua mulier pro sua repromissa et donis secundum usum<sup>12</sup> habuerit

fol. lvb diiudicatus car/tulam uel aliquis predictam diiudicatus cartulam habuerit pro ea uel ab ea, quod si ille<sup>13</sup> super cuius bonis facta fuerit diiudicatus cartula, tam a muliere quam ab aliqua persona que habuerit prephatam cartutulam /sic !/ diiudicatus, coram lege fuerit requi[si]tus et soluere nolu...que in diiudicatus cartula continentur, stare debeat in curia<sup>14</sup> secundum usum<sup>15</sup>, si ipsa mulier uel ille qui habuerit ipsam diiudicatus cartulam uoluerit.

*De uidu...ones...monio...*

*liiij.* Si enim mulieres<sup>16</sup> uidue uolentes suam prosequi rationem proced...Mulier enim mortuo uiro uel audita/.

---

11 *Dicimus. et donis.* Scilicet que sibi habere pertinent ex parte uiri sui, ut infra c. proximo...contra. Infra l. iij. c. xlij. Statutum. Uel donis scilicet factis in usu uetere.

12 *[secundum] usum.* Quem habes infra e. c. proximo et c. supra.

13 *quod si ille.* Puta socer.

14 *debeat in curia.* Secundum le[ges] ro[manas] quilibet reus conuentus si non possidet immobilia [tene]tur dare fideiussorem de iudicio sisti. Si uero possidet immobilia, non potest fideiussorem dare, iurat de iudicio sisti. Si uero non potest fideiussorem dare et hoc uult iurare et de iudicio sisti iurare auditur ut ff. Qui satisfacere cogantur. 1. Sciendum [D. 2.8.15] et C. De dis. 1. Quotiens [C. 12.1.17] et Instit. De satisfactionibus, § Set hodie [l. 4.11.2].

15 *secundum usum.* [Q]uem ha[bu]isti supra eod. § Quoniam de omni [l. 51]. Et nota quod si socer uel alia persona recipit nurum super bonis suis soluto matrimonio per mortem mulieris uel iudicio ecclesie, non poterunt petere commissarij eius uel successores, uiuente uiro, quod persona recipientis stet in curia. Set quid si mulier nupta forinseco est extra ciuitatem, puta Padue? Mortuo uiro qua lege utetur in exigenda dote? Respondeo: Sequetur forum uiri etiam de consuetudine nostra coram iudicibus forinsecorum.

16 *Si enim mulieres et infra morte eius.* Quid si matrimonium dissoluatur diuortio uel uoto, quando incipiet ei currere tempus? Respondeo: Credo quod a die late sententie uel facte separationis.